



*Il Ministro dell'istruzione*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi "Ministro") 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*, ed in particolare gli articoli 3, comma 2, e 11, commi 5 e 5-bis;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"* e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 456, comma 13;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"*, e in particolare l'articolo 3, comma 2;
- VISTA la legge 3 agosto 1998 n. 315, recante *"Interventi finanziari per l'università e la ricerca"*, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
- VISTO la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, comma 416;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, e in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) e lettera c), n. 2, che, nel delegare il governo all'adozione di un decreto legislativo concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, confermano l'assetto didattico e organizzativo del corso di laurea abilitante in scienze della formazione primaria come disciplinato dalla normativa vigente e dal su richiamato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, e in particolare l'articolo 1, comma 792, lett. l) che ha abrogato l'articolo 12 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO il decreto del Ministro 8 novembre 2011, concernente disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le





*Il Ministro dell'istruzione*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell' articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, con il quale sono stati determinati i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà ai sensi del richiamato articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2014, n. 548, con il quale è stato prorogato per l'anno scolastico 2014/2015 il contingente stabilito con il decreto n. 210 del 2013 e la relativa tabella A allegata;

VISTO il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2015, n. 623, con il quale è stato prorogato per l'anno scolastico 2015/2016 il contingente stabilito con il decreto n. 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata;

VISTO il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2016, n. 376, con il quale è stato confermato il limite massimo di utilizzazioni di cui al decreto n. 210 del 26 marzo 2013, e della relativa tabella A allegata, e prorogato il medesimo contingente per i successivi anni accademici *“qualora non intervengano variazioni nei rispettivi capitoli di bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5-bis, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 agosto 2017, n. 638, con cui è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto n. 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata;

VISTO il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2018, n. 507, con cui è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto n. 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata;

VISTO il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2019, n. 1039, con cui è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto n. 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata;

VISTO il decreto-legge n.126/2019, art. 8, comma 3, convertito in legge n. 159/2019;  
VISTA la Legge di Bilancio del 27 dicembre 2019, n. 160 che all'art. 605, comma 1, dispone: *“all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: «e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020»”*.

VISTA la Tabella 7 degli Stati di Previsione di cui alla richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);





*Il Ministro dell'istruzione*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO** l'articolo 11, comma 1, del decreto MIUR n. 249 del 2010 secondo cui “per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”.
- CONSIDERATO** che l'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto n. 249 del 2010 prevede che la determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, a tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal presente decreto di determinazione del contingente di personale necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa;
- CONSIDERATO** che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 315 del 1998 consente di esonerare dall'insegnamento un numero complessivo di 771 docenti, e che tale ambito costituisce il tetto di spesa complessivo, anche con riferimento alla possibilità di impiegare in qualità di tutor organizzatore dirigenti scolastici, ai sensi del citato DM 8 novembre 2011;
- RITENUTO** necessario provvedere ad assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti tutoriali presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e tenuto conto della necessità di far fronte in maniera congrua alle necessità di garantire le funzioni tutoriali presso i corsi di recente attivazione;
- ACQUISITO** il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

**DECRETA**

**Art. 1**

*Contingente utilizzazioni*

1. Per le finalità di cui in premessa, il limite massimo di utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali di cui al decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210 è regionalmente determinato dalla Tabella A, parte integrante del presente decreto, nella misura di 376 esoneri complessivi per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50% dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori.

**Art. 2**

*Corsi di laurea in scienze della formazione primaria*

1. Il contingente assegnato agli atenei per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i corsi di laurea di scienze della formazione primaria è relativo all'anno scolastico 2020/2021.





*Il Ministro dell'istruzione*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

2. Al fine di ottemperare alle esigenze tutoriali previste, il direttore dell'ufficio scolastico regionale competente è autorizzato a procedere alla redistribuzione presso gli atenei del contingente assegnato ai sensi della tabella A del presente decreto.

**Art. 3**

*Procedure di selezione*

1. Alla selezione ovvero alla conferma del personale di cui all'articolo 2 si procede ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto attuativo 8 novembre 2011.
2. Le procedure di cui al comma 1 si concluderanno in tempo utile per consentire agli uffici scolastici regionali l'emanazione dei relativi decreti di esonero con decorrenza dal 1° settembre 2020, al fine di garantire l'eventuale e pronta copertura dei relativi posti, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 79 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

*LUCIA AZZOLINA*

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*ROBERTO GUALTIERI*





*Il Ministro dell'istruzione*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA A

| <b>Numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale a ciclo per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al 50% dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori</b> |            |
|---|------------|
| Abruzzo   | 10         |
| Basilicata  | 5          |
| Calabria  | 18         |
| Campania  | 28         |
| Emilia-Romagna  | 23         |
| Friuli Venezia Giulia   | 15         |
| Lazio   | 28         |
| Liguria   | 9          |
| Lombardia   | 69         |
| Marche  | 26         |
| Molise  | 4          |
| Piemonte  | 18         |
| Puglia  | 25         |
| Sardegna  | 17         |
| Sicilia   | 28         |
| Toscana   | 16         |
| Umbria  | 8          |
| Veneto  | 29         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>376</b> |

